



COMUNE DI GROTTAMMARE

63013 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DEL CCNL 22.01.2004

A seguito dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione del testo concordato del contratto collettivo decentrato integrativo per il settore della polizia locale finalizzato all'attuazione dell'articolo 17 del CCNL 22.01.2004, effettuata in data 08.07.2009, con deliberazione n. 124, nonché della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, in data 30 ottobre 2009, presso la sede del Comune di Grottammare, in via Marconi n. 50, ha avuto luogo l'incontro delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Grottammare, per il settore della Polizia Locale.

Delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 16.02.2004. Sono presenti:

Nominativo	Qualifica	Firma
Piazzolla Angela	Segretario Generale Comunale	
Tosti Giovanni	Funzionario Area Amm. etc.	
Marcucci Marco	Funzionario Area Assetto del Territorio	
Orsatti Massimiliano	Funzionario Area Finanziaria	
Ruffini Liliana	Funzionario Area LL.PP.	
Butteri Piergiorgio	Funzionario Area Manutenzioni	
Fiore Fiorella	Funzionario Area Serv Demografici e Culturali.	
Corridoni Natascia	Funzionario Serv. Farmacia	
Proietti Stefano	Funzionario Serv. P.M.	

E

Delegazione trattante di parte sindacale così composta :

1

R.S.U.	Qualifica	
Guerrieri Giuseppe	Componente R.S.U. - CISL	/
Massari Giovanna	Componente R.S.U. UIL	Massari
D'Alessio Daniela	Componente R.S.U. - CGIL	D'Alessio
Ionni Franco	Componente R.S.U. - CGIL	/
Capeci Sonia	Componente R.S.U. - CGIL	Capeci
Bruni Mariano	Componente R.S.U. - CGIL	Bruni
Menziotti Fabio	Componente R.S.U. - CGIL	Menziotti

Organizzazioni sindacali territoriali		
Francesco Neroni	CGIL FP	Neroni
Maria Calvaresi		Calvaresi
Giorgio Cipollini	CISL FPS	
	UIL FPL	
	CSA Regioni e Autonomie Locali	
	DICCAP	

Letto, confermato, sottoscritto.
Grottammare 30 ottobre 2009

VISTI

- L'articolo 208, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) orientato a disciplinare la possibilità per gli enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui, **l'assistenza e la previdenza complementare** per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili;
- L'articolo 17 del C.C.N.L. del 22.01.2004, in forza del quale "Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970";
- L'articolo 55 del C.C.N.L. 14.09.2000 il quale dispone che "Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 300/1970";
- Il testo del contratto collettivo decentrato integrativo per il settore della polizia locale, definito in data 11.06.2009 dalle delegazioni trattanti, finalizzato all'attuazione dell'articolo 17 del C.C.N.L. 22.01.2004;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

COSTITUZIONE DEL FONDO DESTINATO A FINALITÀ ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI VIGILANZA, PREVISTO DALL'ARTICOLO 208, COMMII 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA)

Viene istituito il fondo assistenziale e previdenziale in favore del personale di vigilanza in conformità a quanto disposto dall'articolo 208, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada). Il contributo annuo che l'Amministrazione si impegna a versare al fondo è pari ad euro 1.000 per addetto.

Il versamento del contributo avverrà successivamente all'approvazione del bilancio preventivo. Il contributo deve intendersi riferito al personale di vigilanza assunto a tempo indeterminato e ad un'attività lavorativa pari a 12 mesi annui.

Nel caso un dipendente dovesse prestare servizio in misura inferiore per assunzione, licenziamento, aspettativa, rapporto di lavoro a tempo parziale o altro, il contributo verrà frazionato in ragione del periodo di servizio prestato.

Art. 2

COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL C.C.N.L. 14.09.2000

Le parti si impegnano ad istituire, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo, l'organismo per la gestione del fondo, previsto dall'articolo 17 del C.C.N.L. del 21.01.2004 e dall'articolo 55 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

In conformità a quanto previsto dal citato articolo 55 del C.C.N.L. 14.09.2000, l'organismo sarà costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, legge 300/1970, da n. 3 (tre) rappresentanti del personale di vigilanza eletti a maggioranza dal medesimo personale.

Le operazioni di voto saranno coordinate e presiedute da due rappresentanti dei lavoratori indicati dalla R.S.U. e dal comandante della Polizia Municipale o suo delegato in rappresentanza della parte pubblica. La durata in carica è triennale e sarà rinnovata successivamente all'insediamento della nuova R.S.U.

L'organismo si occuperà specificamente della gestione del fondo assistenziale e previdenziale in favore del personale di vigilanza, indicato nel precedente articolo 1.

Entro 30 giorni dal suo insediamento, l'organismo è tenuto a presentare al personale di vigilanza, per l'approvazione, il regolamento di funzionamento, comprensivo dell'impiego delle risorse economiche.

Art. 3

DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Gli effetti economici del presente accordo, che le parti riconoscono esaustivo rispetto a tutte le aspettative attuali e pregresse del personale di vigilanza, decorreranno dal 1^a Gennaio 2009 e sarà valido sino a successivo nuovo accordo avente contenuto diverso.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]